REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1383 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Legge Regionale 30 aprile 2002. n. 7 - art. 47 - comma 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio, determinatosi a seguito di giudizio definito con sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro - n. 3737/06. (Con allegati).**

PREMESSO CHE:

- l'art.47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n.7 riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 con L.R. n.2 del 19/1/2007;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/20/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 825184 del 10/10/2006 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura ha comunicato che la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – con sentenza n.3737/06 ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n.1952/03 del Tribunale di Benevento;
- il Settore Interventi per la Produzione Agricola è stato invitato, con la predetta nota, a provvedere al pagamento del dovuto, onde evitare l'ulteriore aggravio di spese;

SPECIFICATO CHE:

- con ricorso proposto in data 18/01/2001, nei confronti della Comunità Montana del Fortore e Regione Campania, il sig. Colucci chiedeva, ai sensi della L.R. 30/08/1978, n.37 e succ. mod. e del reg. CEE 797/85 come integrato dal Reg. CEE n.2328/91 e succ. mod., il pagamento dell'indennità compensativa;
- il Tribunale di Benevento, in qualità di Giudice del Lavoro, ha emesso, a seguito del giudizio promosso dal Sig. Colucci, la sentenza n.1952/03 con la quale ha accolto la domanda ed ha condannato la Regione Campania - ritenendola legittimato passivo al pagamento in quanto non aveva provveduto al trasferimento alla Comunità Montana delle somme necessarie per l'erogazione dell'indennità compensativa - al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità compensativa anno 1992 quantificata in complessivi euro 219,84 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquidava in complessive euro 785 di cui euro 350 per onorari oltre rimb.forf. I.V.A. e C.A.P., con distrazione;
- la Regione Campania ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 1952/03 del Tribunale di Benevento;
- la Corte d'appello di Napoli – Sezione Lavoro – con sentenza n. 3737/06 ha rigettato, con compensazione delle spese, il predetto appello.

VISTI

- l'atto di precetto notificato dall'Avv. Michele Petruccelli di Benevento, per l'importo lordo complessivo di € 1507,96, per la liquidazione delle competenze professionali di cui alla predetta sentenza 1952/03;

- la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura con la quale ha espresso il previsto parere di congruità sull'importo esposto;
- la fattura n.17 del 27/10/2006, che si allega al presente atto, emessa dallo Studio Legale dell'Avv. Michele Petruccelli relativa agli oneri da corrispondere per spese legali, IVA e CPA per un importo di 1802,48.
- la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura con la quale vengono quantificati gli interessi relativi all'indennità compensativa.

RILEVATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere coerenti con l'art.47, comma 3, della legge regionale n.7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

1. nel succitato bilancio gestionale 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il cap.124 della spesa denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
2. che con provvedimento all'esame della Giunta Regionale è in corso di istituzione all'interno della U.P.B. 6.23.57 il capitolo di Spesa 580 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell'A.G.C. 11;

CONSIDERATO CHE:

3. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

ATTESA

- la necessità di ottemperare a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro - , al fine di evitare ulteriori oneri finanziari a carico dell'ente.

RITENUTO, pertanto:

- che si debba proporre , ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimento quale "debito fuori bilancio" dell'importo di € 2.220,25.

4. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57) denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell'A.G.C.11" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di euro 2.220,25 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
5. di voler demandare al Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 2.220,25 da assumersi sul capitolo 580 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTE:

- la L.R. n.7/2002;
- la L.R. n.2/2007;
- la D.G.R. n.1731 del 30/10/2006;
- la D.G.R. n.160 del 10/02/2007;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, la richiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma di Euro 2.200,25 quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza esecutiva della Corte d'Appello – Sezione Lavoro - n.3737/06 a favore di Valentino Colucci ed a favore dell'Avv. Michele Petruccelli di Benevento;
- di prendere atto che la somma di Euro 2.200,25 rappresenta una stima approssimativa del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell'art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

  capitolo di spesa 124 (U.P.B 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 2.220,25;
  capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U.P.B 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 2.220,25 ;
- di demandare al Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno della predetta somma di euro 2.220,25 da assumersi sul capitolo 580 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza al Consiglio Regionale, all'AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti per gli atti annullati ed impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria, all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C .

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 21/06/2007

Area *Sviluppo Attività Settore Primario* Settore *Interventi per la Produzione Agricola*

Il sottoscritto Dott. Antonio Irlando nella qualità di responsabile del Settore Interventi per la Produzione Agricola, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori: Colucci Valentino
Petruccelli Michele

Oggetto della spesa: Indennità compensativa per l'anno 1992 ex L.R. 37/78 e Regolamento CEE 797/85 integrato dal Regolamento CEE 2328/85

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva passata in giudicato

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il sig. Colucci Valentino, con ricorso depositato in data 18/01/2001, ha chiesto al Tribunale di Benevento il riconoscimento, nei confronti della Regione Campania e/o della Comunità del Fortore, del diritto ex L.R. 37/78 e Regolamento CEE 797/85 integrato dal Regolamento CEE 2328/85 alla cd. indennità compensativa per l'anno 1992, non ottenuta all'esito dell'istruttoria svolta dalla Comunità Montana del Fortore, ente delegato dalla Regione Campania.
La Regione nel costituirsi in giudizio affermava la propria estraneità chiarendo che la Comunità, all'esito degli accertamenti ad essa delegati, aveva trasmesso i suoi elenchi non finanziati dalla Regione per la carenza della partita IVA degli agricoltori ammessi al beneficio.
Il Tribunale di Benevento con sentenza n.1952/03 ha accolto la domanda condannando la Regione Campania al pagamento della predetta indennità ed al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso del 27/06/03 la Regione ha proposto appello asserendo la responsabilità della Comunità la quale non aveva consentito l'erogazione del finanziamento non avendo ottemperato agli oneri prescritti dalla normativa in materia (trasmissione degli elenchi con indicazione della partita IVA

dei lavoratori interessati)
Con sentenza n.3737/06 la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso e compensato le spese.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n.3737/06 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro

Epoca della prestazione: 1992

Creditore: Colucci Valentino

IMPORTO LORDO € 219,00 DI CUI I.V.A.

INTERESSI € 178,77 (*)

ONERI ACCESSORI € (*)

TOTALE € 397,77

Creditore: Petruccelli Michele

IMPORTO LORDO € 1.472,62 I.V.A. 300,41

C.P.A. 2% € 29,45 (*)

ONERI ACCESSORI € (*)

TOTALE € 1.802,48

TOTALE DEBITO € 2.200,25

(*)
In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

Il Tribunale di Benevento, in qualità di Giudice del Lavoro, con sentenza n.1952/03, a cui rinvia la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – con la predetta sentenza n.3737/06, ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente, sig. Colucci Valentino, dell'indennità compensativa anno 1992, quantificata in € 219,84 *o*ltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, ed al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 785 di cui 350 per onorari oltre rimb.forf., I.V.A. e C.P.A.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Sentenza esecutiva passata in giudicato;

b) che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art.2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta

(arricchimento) €

costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) € 219,84

c) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi di € 178,77 ed il pagamento delle spese di lite di € 1.802,48;

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.2934 e ss. del Codice Civile;

e) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art.47 della Legge Regione Campania n.7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 2.200,25.

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n.1952/03 del Tribunale di Benevento in qualità di Giudice del Lavoro;
2. sentenza n.3737/06 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro;
3. atto di precetto dell' Avv. Michele Petruccelli e la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura con la quale ha espresso il previsto parere di congruità sull'importo esposto;
4. la fattura n.17 del 27/10/2006 emessa dallo Studio Legale dell' Avv. Michele Petruccelli relativa agli oneri da corrispondere per spese legali, IVA e CPA;
5. la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura con la quale vengono quantificati gli interessi relativi all'indennità compensativa.

FTO. IRLANDO

15/10/2006 15:10 0817963766 CONT.SO CIVILE-PENAL PAG 03/05

COPIA CONTROPARTE

STUDIO LEGALE
Avv. MICHELE PETRUCCELLI
Via Montetto III n° 55 - Tel. 0824/968732
BASELICE (BN)
Partita IVA 01017920628
Cod. Fisc. PTR MHL 62M06 A696D

R.G. N. 1681/01
Sent. N. 1952/03
Cron. N. 21991

cc 1675/03

(v. cc/3791/01)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.168 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2001, udienza di discussione del 12.05.2003, vertente

TRA

Colucci Valentino, elettivamente domiciliato in Baselice alla via S. Maria n.67, presso lo studio dell'Avv.M. Petruccelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Comunità Montana del Fortore in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Bartolomeo in Galdo al c.so Roma n.65, presso lo studio dell'Avv.G. Pepe, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Benevento alla via Arco Traiano presso il Genio Civile unitamente all'Avv. G. Mandato che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti

RESISTENTI

CONCLUSIONI All'odierna udienza i procuratori delle parti concludono rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.01.2001 Colucci Valentino esponeva di essere proprietario\ coltivatore diretto di fondi siti nel territorio di Baselice, classificato come zona montana. e di aver richiesto, ai sensi della L.R. 30.08.1978 n.37 e succ. mod. e del regolamento CEE 797\85 del 12.03.1985 come integrato dal regolamento CEE n.2328 del 15.07.91 e succ. mod., l'indennità compensativa trattandosi di fondi estesi più di due ettari ed in presenza dell'impegno a coltivarli per almeno un quinquennio; che la Comunità Montana aveva provveduto all'istruttoria della pratica ma che non aveva provveduto all'erogazione per mancanza di copertura. Concludeva chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere la predetta indennità per l'anno 1992 e condannarsi i resistenti al pagamento della stessa quantificata in £1.208.000 oltre interessi e spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, la Regione Campania e la Comunità

Montana del Fortore resistevano al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata prova testi, all'odierna udienza i procuratori delle parti illustravano le conclusioni come sopra evidenziate.
All'esito il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso è fondato e dev'essere accolto.
E' pacifico che, ai sensi della L.R. 30.08.1978 n.37 e succ. mod. e del regolamento CEE 797\85 del 12.03.1985 come integrato dal regolamento CEE n.2328 del 15.07.91 e succ. mod., spetta ai proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti di fondi classificati come zona montana, estesi più di due ettari e ove ricorra l'impegno a coltivarli per almeno un quinquennio dall'erogazione della prima annualità, l'indennità compensativa.
Nella specie, dalla documentazione amministrativa acquisita e dall'esito dell'istruttoria espletata, è emersa la sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti innanzi elencati che danno diritto al beneficio invocato. Ciò posto non può esservi dubbio in ordine alla sussistenza del diritto regolarmente richiesto con idonea domanda amministrativa.
Né la mancanza di copertura economica, giustificazione addotta dalla Comunità e dalla Regione per giustificare la mancata erogazione, appare idonea a dimostrare l'insussistenza del diritto vantato: difatti è pacifico che l'indisponibilità patrimoniale dell'ente può precludere all'avente diritto l'esecuzione ma non anche l'accertamento del diritto vantato e la condanna all'erogazione.
Ciò posto, va evidenziato che legittimato passivo al pagamento, ai sensi della norma invocata, è la Regione Campania e ciò in quanto la Comunità Montana veniva da quest'ultima delegata ad occuparsi degli adempimenti amministrativi utilizzando per l'erogazione somme assegnate ed erogate dalla Regione. Pertanto appare evidente che il soggetto passivo dell'erogazione è la Regione non potendo rilevare a tali fini la delega ad altro ente in ordine agli adempimenti amministrativi o alla materiale erogazione di somme, anch'esse stanziate dalla Regione. Ne consegue che legittimata passiva rimane la Regione e che quest'ultima va condannata al pagamento. Quanto all'importo di detto pagamento, posto che il ricorrente lo quantifica in euro 622,84 (somma correttamente calcolata in adempimento della normativa applicata e mai contestata dalle parti resistenti) e che

riconosce di aver già percepito, quale adempimento parziale dell'obbligazione, la somma di euro 403 (come risultante dalla documentazione in atti), residua in capo al Colucci un credito di euro 219,84 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.

Per il principio di soccombenza la Regione va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in dispositivo.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti della Comunità Montana.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Colucci Valentino in data 18.01.2001 nei confronti della Comunità Montana del Fortore e Regione Campania in persona dei legali rappresentanti p.t., ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità compensativa anno 1992 quantificata in complessivi euro 219,84 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. ;

1) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessive euro 785 di cui euro 350 per onorari oltre rimb.forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione;

2) dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti della Comunità Montana.

Così deciso in Benevento il 12.05.2003

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

Il Collaboratore (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 MAG. 2003
Il Collaboratore di Cancelleria

SENT. N. 3737/06
R.G. N.
CRON N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

dott. FAUSTO CASTALDO Presidente rel.
dott. UMBERTO BERRINO Consigliere
dott. GIOVANNI PASCARELLA Consigliere

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 23 Maggio 2006 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero 4814 dell'anno 2003 del Ruolo Lavoro

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato presso cui elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia 81 Palazzo Regione

appellante

E

COLUCCI VALENTINO rappresentato e difeso dall'avv. Michele Petruccelli presso cui elett.te domicilia in Baselice alla via Montetto III n. 55

appellato

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato in data 18.1.2001 Colucci Valentino ha chiesto al Tribunale di Benevento il riconoscimento, nei confronti della Regione Campania e/o della Comunità del Fortore, del diritto ex L. R. 37/78 e Regolamento CEE 797/85 integrato dal Regolamento CEE 2328/85 alla cd. indennità compensativa per l'anno 1992, non ottenuta all'esito della istruttoria svolta dalla Comunità Montana del Fortore, ente delegato dalla Regione Campania. La Regione Campania nel costituirsi affermava la propria estraneità chiarendo che la Comunità, all'esito degli accertamenti ad essa delegati, aveva trasmesso i suoi elenchi che però la Regione non aveva finanziato per la carenza della partita IVA degli agricoltori ammessi al beneficio. Si costituiva tardivamente anche la Comunità Montana contestando la comparsa della Regione Campania ed asserendo l'assenza di proprie responsabilità in ordine alla mancata liquidazione delle indennità agli agricoltori, in virtù della propria qualità

di ente delegato . Aggiungeva di aver successivamente trasmesso i predetti elenchi integrati con la indicazione della richiesta partita IVA.
Il Tribunale di Benevento con sentenza del 14-5-2003 accoglieva la domanda condannando la Regione Campania al pagamento della indennità compensativa per l'anno 1992 nella misura di euro 219,84, oltre accessori e spese. Con ricorso del 27.6.2003 spiegava appello la Regione Campania che, ripercorse le vicende normative che avevano condotto al recepimento dei regolamenti CEE 797/85 E 2328/91 , disciplinanti un sistema di aiuti comunitari a rimborso su anticipazioni effettuate , all'epoca, dal Ministero dell'Agricoltura, ribadiva che gli adempimenti amministrativi relativi all'attuazione dell'intervento erano stati delegati alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane, in favore delle quali la Giunta Regionale disponeva l'assegnazione dei fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto. Aggiungeva che la Comunità Europea aveva previsto la possibilità di finanziare anche le domande giacenti al 31.12.1993 presso gli enti Delegati e non finanziate per carenza di fondi e che in conseguenza la Giunta Regionale aveva deliberato l'assegnazione e l'accredito di fondi per erogare l'indennità agli agricoltori che non percepivano una pensione di vecchiaia ed avevano proposto domanda entro il 31.12.1993. La Comunità del Fortore, però, aveva trasmesso gli elenchi senza indicazione della partita IVA dei lavoratori interessati, per cui gli stessi furono restituiti senza erogazione del finanziamento. Solo successivamente, chiariva l'appellante, la Regione Campania aveva previsto in bilancio per l'esercizio 2001 il capitolo di spesa assegnando alla Comunità fondi per adempiere . Su tali premesse, l'appellante affermava la carenza di una propria responsabilità, avendo posto in essere , quale ente finanziatore, quanto necessario , essendo invece evidente la responsabilità della Comunità Montana del Fortore che non aveva consentito la erogazione del finanziamento , non avendo ottemperato agli oneri prescritti dalla normativa in materia. Richiamando un favorevole orientamento di merito, l'appellante concludeva quindi chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione

passiva ed affermarsi invece la responsabilità della Comunità Montana del Fortore. Si costituiva il Colucci che nel resistere al gravame, ribadiva che, essendo incontestato il proprio diritto, l'obbligo doveva affermarsi nei confronti della regione Campania ovvero, come in altre decisioni, nei confronti della Comunità Montana del Fortore, nei cui confronti riproponeva ex art. 346 cpc le proprie domande.

Nella contumacia della Comunità Montana, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Rileva la Corte che dalla stessa esposizione del quadro normativo svolta dalla appellante è evidente che , nell'ambito del procedimento previsto per la erogazione della indennità compensativa rivendicata dal ricorrente, la Comunità Montana sia meramente delegata a svolgere la fase istruttoria ed amministrativa.

Il testo dell'art. 7 della legge regionale 30.8.1978 n. 37 milita decisamente in tale senso (" le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi previsti dagli art. 2 e 6 della presente legge sono delegate alle comunità montane..") senza attribuzione altresì a tali enti della legittimazione oggi negata dalla Regione. In realtà, come chiarito dalla Suprema Corte in analoghe fattispecie, determinate dall'esistenza di disposizioni regionali di portata sostanzialmente identica a quelle oggi in discussione, non di legitimatio ad causam deve discutersi bensì di titolarità passiva del rapporto controverso, cioè della identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (cfr. Cass. 20.11.2003 n. 17606 Catucci /Regione Puglia). Nella stessa ottica, nelle controversie instaurate nei confronti della Regione Puglia per la indennità compensativa prevista dalla locale legislazione regioale (LR 15/78) di attuazione dei medesimi regolamenti CEE oggi all'esame di questa Corte, si è affermata l'esistenza di un vero diritto soggettivo nei confronti dell'Amministrazione Regionale, che si sia limitata a delegare l'istruttoria e la successiva predisposizione dei provvedimenti di pagamento da sottoporre poi alla Giunta Regionale (in tal senso vedi Cass. S.

Unite 6.11.1998 n. 11212 Ragione Puglia c. Leone)

Anche il testo integrato delle norme di recepimento in Campania del regolamento CEE 2328/91 , che regola la concessione della indennità compensativa , si limita a prevedere che la istruttoria amministrativa e la presentazione delle domande avvengano presso le Comunità Montane di appartenenza (art. 23) affermando esplicitamente che "gli enti delegati, effettuata l'istruttoria tecnico amministrativa dei piani presentati a norma della sezione I del presente provvedimento, individuano periodicamente quelli ammissibili e quelli non ammissibili" (art . 24) attribuendo altresì agli enti delegati poteri di vigilanza e controllo (art. 26) che però non privano l'ente delegante e quindi la Regione Campania della titolarità del rapporto finanziato.

Del resto la vicenda esposta in gravame, caratterizzata dalla mancata erogazione del finanziamento, da parte della Regione Campania, per la incompletezza dei dati trasmessi dalla Comunità Montana (che pure riconosceva in sostanza il buon diritto degli agricoltori in elenco) e dalla successiva predisposizione di finanziamento anche per le domande giacenti, conferma che è alla Regione che deve attribursi , in ultima analisi, detta titolarità, negandosi quella degli enti delegati. (per utili indicazioni in ordine alla distinzione tra titolare del rapporto e adiectus solutionis causa vedi anche Cass. 22.2.2003 n. 2760)

La sentenza impugnata è dunque da confermare mentre i contrasti del quadro giurisprudenziale di merito, segnalati dalle stesse parti, sono motivo sufficiente per la integrale compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado

Così deciso in Napoli Sezione Lavoro addì 23 Maggio 2006

Il Presidente est.
dott. FAUSTO CASTALDO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO OGGI
IL 22 GIU 2006
IL CANCELLIERE

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 -SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 0875901 del 25/10/2006 ore 10,08
Dest.: A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
Fascicolo : XXXV/1/1
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale
1625/03 C.C.

Prot. n. _____ / *Avv.ra*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: _____

A.G.C SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE
PRIMARIO SETTORE INTERVENTI PER LA
PRODUZIONE AGRICOLA
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6
80143 NAPOLI

Atto di precetto Avv. Michele Petruccelli
Colucci Valentino / Regione Campania
Sentenza Tribunale di Benevento n. 1952/2003

Facendo seguito a pregressa corrispondenza , si rappresenta la congruità delle somme esposte nel precetto notificato in data 18.09.2006 ad istanza dell'Avv. Petruccelli Michele in relazione al giudizio emarginato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte -

Il responsabile p.p.
Avv. Graziella Mandato
081.7963672

1 P7
30 OTT. 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963767 - Fax 081.7963766 - E-mail: avvocatura.civile@regione.campania.it

STUDIO LEGALE
AVV. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

COPIA CONTROPARTE

Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori
18 SET 2006
16588 AVV

ATTO DI PRECETTO

l' avv. Michele Petruccelli rappresentato e difeso da sé medesimo e ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in Baselice alla Via Montetto III n. 55.

PREMESSO CHE

- con sentenza **n. 1952/2003, R.G. n. 1682/01** del 12/05/2003, il Giudice di Benevento in funzione di Magistrato del lavoro ha condannato la Regione Campania - in persona del suo Presidente Pro - tempore al pagamento in favore di COLUCCI VALENTINO, nato a Baselice l'08.08.1953 ove risiede alla c/da Mazzocca , dell'indennità compensativa di Euro 219,84 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, e in favore del sottoscritto avvocato al pagamento delle spese di lite per complessive euro 785 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
- che detta sentenza, munita della formula esecutiva apposta in data 20/05/2003, è stata notificata alla Regione Campania in data 28/05/2003;
- che a tutt'oggi, L'Ente debitore ancora non ha provveduto a corrispondere le somme di cui innanzi;

tanto premesso

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania - in persona del suo Presidente Pro - tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia ,

DI PAGARE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
NAPOLI 20 SET 2006
26 SET. 2006

AW MANDATO

STUDIO LEGALE
AVV. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

b) in favore dell'avv. Michele Petruccelli nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

€. 883,00	somma liquidata in sentenza + Rimb. Spese 12,50%
€. 39,00	posizione archivio
€. 10,00	esame decreto
€. 10,00	ritiro fascicolo
€. 6,00	richiesta copie
€. 10,00	accesso all'Ufficio
€. 10,00	richiesta esecutorietà
€. 10,00	disamina esecutorietà
€. 39,00	atto di precetto
€. 10,00	scritturazione
€ 10,00	collazione
€ 39,00	corrispondenza cliente
€ 39,00	consultazione cliente
€ 10,00	formazione fascicolo
€ 10,00	richiesta notifica
€ 10,00	esame relata di notifica
€ 19,00	redazione specifica
€ 29,25	onorario precetto
€ 38,78	Rimborso spese 12,50% su € 310,25 (Diritti)
€. 24,64	**CPA al 2% su €. 1.232,00** (€ 883,00 + 310,25 + 38,78)
€. 251,32	**IVA al 20% su €. 1.256,64**

STUDIO LEGALE
AVV. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

e così per un totale di €. **1.507,96** oltre interessi legali da oggi sino al soddisfo e quant'altro dovuto a norma di legge e della vigente tariffa professionale. Il tutto salvo errori ed omissioni emendabili a richiesta, con espressa avvertenza che decorso inutilmente il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti come per legge.

Baselice , 12/09/2006

avv. Michele Petruccelli

RELATA DI NOTIFICA

L' anno 2006 il giorno del mese di giugno ad istanza di chi innanzi, io sottoscritto Aiutante ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

1) Regione Campania - in persona del suo Presidente Pro - tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia , ivi spedendone copia a mezzo racc. a.r. a norma di legge.

Notificato a mezzo della
con Racc. R.R. Leg.
20 Novembre 1982 n.
13 SET 2006
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio U.N.E.P.

STUDIO LEGALE
AVV. Michele Petruccelli
Via Montetto III n. 55 tel. 0824/968732
BASELICE (BN)

6 NOV. 2006
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

SPETT/LE REGIONE CAMPANIA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T.
UFFICIO RAGIONERIA
VIA S. LUCIA NAPOLI
C.F. 80011990639

Tribunale di Benevento
Fattura n. 17
Del 27/10/2006

Atto di precetto su sentenza n. 280/06 r.g. 1789/05
Colucci Valentino – Regione Campania

Compenso Lordo	**€.**	**1.472,62**
CPA 2% su €. 1.472,62	**€.**	**29,45**
IVA 20% €. 1.502,07	**€.**	**300,41**
TOTALE FATTURA	**€**	**1.802,48**
R. D' A. 20% su €. 1.472,62	**€.**	**294,52**
Importo da pagare	**€.**	**1.507,96**

Avv. Michele Petruccelli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2006. 0917823 del 08.11.2006 ore 09,56
Mat. STUDIO LEGALE AVV. MICHELE PETRUCCELLI

Fascicolo : 2006 XLII/1/1.148
Interventi per la produz. agr produz. agro-alim.
mercati agr li consul merc.

Partita Iva 01017920628
Codice Fiscale PTR MHL 62M06 A696D

24/10/2006 05:11 0817963766 CONT.SO CIVILE-PENAL PAG 01/02

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
27 OTT. 2006

CIRILLO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

AREA AVVOCATURA

Via Marina n.19/C (Palazzo Armieri) - 80133 Napoli

MITTENTE : SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

FAX N. : 081-7963766

Pagine inclusa questa : 2

DESTINATARIO : Sett. Interventi Agricoltura

All'attenzione di : Dott. Cirillo

FAX N. : 7530

OGGETTO : In allegato rimetto copia dei conteggi relativamente al quanto spettante al sig. Colucci Valentino a titolo di indennità compensativa anno 1992, quantificata in € 219,84 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo (come da Sent. Trib. BN n. 1952/03 nel giudizio COLUCCI VALENTINO c/ R.C.)

TRASMETTE : Avv. MANDATO

DATA : 27.10.2006

Avvocati.it

Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 01-01-1992

Data finale: 01-11-2006

Capitale iniziale : €. 219,00 pari a L. 424.043

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
02-01-1992	31-12-1996	10 %	1826	€. 219,00	€. 109,56
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€. 219,00	€. 21,90
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€. 219,00	€. 10,97
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 219,00	€. 7,67
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 219,00	€. 13,14
01-01-2004	01-11-2006	2.5 %	1036	€. 219,00	€. 15,54

Totale interessi : €. 178,77 pari a L. 346.147

Capitale+interessi : €. 397,77 pari a L. 770.190

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Precetti , Decreti ingiuntivi, Lettere di intervento ...
Vorrei poterli predisporre in automatico
Il sof
consi

Avvocati.it- Copyright 1997- 2006 Studio Informatica srl via Spalato n. 73 - 62100 Macerata - Partita IVA 009222
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocati.it